



IL POPOLO CATALANO HA DIRITTO A DECIDERE, MA NON È SOVRANO

*Anna Mastromarino **

Lo scorso 25 marzo il Tribunale costituzionale spagnolo si è pronunciato sulla legittimità costituzionale della risoluzione del Parlamento de Catalunya 5/X, adottata il 23 gennaio 2013, simbolicamente denominata *Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña*.

La decisione era particolarmente attesa perché è su questo atto politico, assunto dalla coalizione attualmente al governo Convergència i Unió e Esquerra Republicana, che si fonda la volontà di indire per il prossimo novembre il referendum per la pretesa dichiarazione di indipendenza della Catalunya dalla Spagna.

Nonostante la maggior parte della dottrina spagnola si fosse pronunciata in favore dell'irricevibilità del ricorso da parte del Giudice costituzionale spagnolo, la Corte, muovendo in controtendenza rispetto alla sua precedente giurisprudenza, ha dichiarato la propria competenza a giudicare la compatibilità con la Costituzione di un atto che seppure di natura politica, è stato ritenuto potenzialmente in grado di produrre effetti giuridici incostituzionali.


Affermando che «*lo jurídico no se agota en lo vinculante*», il Giudice costituzionale spagnolo ha probabilmente voluto trovare la strada per ribadire la legittimità del Governo centrale ad intervenire (interferire?) in un dibattito che è politico ma si concreta, giuridicamente parlando, in istituti del diritto pubblico.

La sentenza della Corte se da una parte dichiara l'incostituzionalità della proclamazione con cui si apre il documento impugnato, secondo cui «*el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano*», dall'altra per quel che concerne il presunto «*derecho a decidir*» dei cittadini catalani, interviene con una interpretativa di rigetto, secondo una pratica sempre più consueta per la giustizia costituzionale spagnola.

La dichiarazione di incostituzionalità si fonda sull'idea, consolidata nella giurisprudenza costituzionale spagnola, che l'autonomia di cui godono gli enti sub statali in Spagna «*no es soberanía*». Il riferimento, dunque, al carattere sovrano del popolo catalano rappresenta, secondo il Giudice spagnolo, una lesione degli articoli 1.2 e 2 della Costituzione del 1978.

Diversamente, il richiamo a un preteso diritto a decidere trova cittadinanza nel testo costituzionale.

La Corte nella sua argomentazione sembrerebbe operare una sottile distinzione, destinata forse a trovare spazio nel diritto internazionale, fra "principio di autodeterminazione" e "diritto a decidere": mentre il primo rompe con l'unità giuridica e territoriale dell'ordinamento, il secondo si innesta perfettamente nella struttura democratica di uno Stato plurale quale quello spagnolo, che non presuppone un modello di "democrazia militante". La Costituzione resta aperta, infatti, a ogni diversa «*aspiración política*», che si sviluppi attraverso le procedure costituite per la formazione della decisione, incluso il procedimento di revisione costituzionale.



Il Tribunale dunque, richiamandosi espressamente alle conclusioni cui giunse la Corte Suprema canadese nell'agosto del 1998, non blinda l'assetto costituzionale del 1978, né dal punto di vista ideologico, né sul piano dell'integrità territoriale. Ribadisce, però, che «*en el marco de la Constitución una Comunidad no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre integración de España*».

Ancora una volta pare esplicito l'invito del Giudice costituzionale ad aprire in sede parlamentare un concreto processo di riforma costituzionale.

Per ridare ossigeno all'ordinamento spagnolo, il cui assetto territoriale appare inadeguato a contenere la pressione interna, sembra sempre più necessario, infatti, interrogarsi sulle prospettive di revisione della Costituzione del 1978, protetta da un tabù che la rende immune ai processi di modifica, nel timore che la struttura dello Stato spagnolo possa implodere su se stessa, se appena la si tocca.

Chissà che le tensioni fra Madrid e Barcellona non si rivelino davvero come il punto di non ritorno da cui partire per procedere a un profondo cambiamento del tipo di Stato. Magari in senso federale, dando fiducia a un ordinamento consolidato che non deve temere il cambiamento: un cambiamento che comunque non può essere fermato perché già da tempo avviato e ora in attesa di essere accolto nella Costituzione.

** Ricercatrice di Diritto Pubblico Comparato, Università di Torino*

(Le opinioni espresse non impegnano necessariamente il CSF)

